

## UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

#### **DECRETO PRESIDENZIALE**

#### n. 195 del 02/08/2021

**Oggetto:** ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DELL'ENTE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO. - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO E INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

#### IL PRESIDENTE

#### Premesso:

che relativamente ai dirigenti degli enti locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'art. 82 del CCNL 17/12/2020;

che sempre in materia di enti locali, per il personale non dirigente - Regioni ed Autonomie Locali, il rimborso delle spese legali trova espresso riconoscimento nella formulazione della norma di cui all'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, che stabilisce che: "L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento";

che la disciplina normativa e contrattuale precitata prevede pertanto l'assunzione diretta dell'onere finanziario per la difesa in capo all'Ente, individuando nell'amministrazione locale il soggetto sul quale grava immediatamente l'onere per l'assistenza legale dei dipendenti, salvo ripetere tutti gli oneri di difesa sostenuti in caso di condanna:

Decreto Presidenziale n. 195 del 02/08/2021 pag. 1/7

che dall'analisi delle norme sopramenzionate si ricava innanzitutto che, sia il personale dirigente che quello non dirigente delle amministrazioni locali, per potere usufruire del pagamento delle spese legali necessarie per difendersi in processi in cui è parte a seguito delle proprie attività d'ufficio, deve previamente concordare con l'Ente l'indicazione del legale;

che con sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha infatti sancito che è legittimo sanzionare il mancato rispetto di questo principio, cioè con la decadenza dallo stesso diritto al rimborso delle spese;

che la possibilità di rimborso riguarda un solo legale per ciascun dirigente, per cui la scelta di più soggetti non determina l'aumento degli oneri posti in capo all'Ente; anche dalla formulazione dell'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000, riguardante il personale non dirigente, emerge chiaramente che l'assunzione dell'onere non può che riferirsi ad un unico legale, dovendosi ritenere conseguentemente che, qualora il dipendente si avvalga della facoltà prevista dall'art. 96 del c.p.p., l'assunzione del relativo onere non potrà che essere a suo carico;

che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei pubblici dipendenti, dirigenti e non dirigenti, da parte dell'Ente Locale, non è comunque automatica, ma deve essere il risultato di alcune valutazioni che l'Ente stesso è tenuto preventivamente a compiere circa la sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni:

- a) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi, nonchè la propria immagine;
- b) la diretta connessione del contenzioso processuale alle cariche espletate o agli uffici rivestiti dal personale dirigente e non dirigente coinvolto;
- c) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal personale e l'Ente;
- d) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e, pertanto, la necessità che gli imputati siano prosciolti con formule liberatorie nel merito;

## Preso atto:

che nei confronti di tre dipendenti della Provincia di Parma risulta aperto un procedimento penale, in relazione al compimento di atti inerenti l'esercizio delle proprie funzioni;

che gli interessati, consegnando la documentazione rilasciata loro dalle competenti Autorità in relazione al precitato Procedimento Penale, recante il n. 3964/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, notiziavano di ciò gli organi competenti dell'Amministrazione, precisando contestualmente la propria volontà di avvalersi, per la propria difesa, di un legale di fiducia concordato con l'Amministrazione stessa;

Decreto Presidenziale n. 195 del 02/08/2021 pag. 2/7

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Considerato:

che con note Prot. nn. 18448 del 15/07/2021, 18610 e 18611 del 16/07/2021, i dipendenti in parola, indicavano tutti formalmente quale proprio legale di fiducia l'Avv. Carmelo Panìco del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140;

che con tale adempimento, i dipendenti in questione ottemperavano pertanto all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Amministrazione, in ordine al difensore di fiducia da incaricare, ai fini di cui all'art. 82 del CCNL 17/12/202 per il personale dirigente - Regioni ed Autonomie Locali e di cui all'articolo 28 del CCNL 14/9/2000;

Ritenuto:

che rientri comunque nell'interesse dell'Ente, a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'assunzione degli oneri di difesa dei propri dipendenti coinvolti nel procedimento di cui sopra, fatto salvo il riconoscimento della non responsabilità degli stessi, da asseverare in sede di decisione;

di riservarsi la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;

di riservarsi la facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dai dipendenti precitati, qualora il procedimento non termini con provvedimento di assoluzione;

Considerato:

che il procedimento di cui trattasi, è motivato dall'esigenza di procedere urgentemente alla nomina di un difensore, nell'interesse dei dipendenti e del decoro e dell'immagine dell'Amministrazione;

Decreto Presidenziale n. 195 del 02/08/2021 pag. 3/7

## Precisato:

che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

che ai fini dell'incarico in parola è stato pertanto individuato dagli interessati, di comune accordo con l'Ente, l'Avv. Carmelo Panìco del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140, del quale è stato valutato, oltre alla congruità dell'offerta, il curriculum professionale;

#### Dato atto:

che l'individuazione dell'Avv. Carmelo Panìco del Foro di Parma, ha avuto luogo nel rispetto del principio di rotazione, alla luce dei precedenti incarichi legali a tutt'oggi conferiti, anche nel corso del corrente anno;

Considerata quindi la necessità di incaricare, per la difesa in oggetto riservata ai dipendenti di che trattasi, l'Avv. Carmelo Panìco del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140;

## Ritenuto altresì:

di conferire al predetto procuratore le facoltà di legge inerenti il mandato;

di prevedere a favore dell'Avv. Carmelo Panìco, una spesa complessiva presunta di €.15.900,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 636,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 3.637,92.= per I.V.A. al 22%, nonchè spese vive per €. 73,56.= e così, in totale, €. 20.247,48.=, secondo quanto dal medesimo comunicato con apposito preventivo scritto;

Dato atto che la somma dovuta al legale individuato rimarrà a carico dei dipendenti coinvolti e diverrà pertanto oggetto di richiesta di rimborso, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

#### Considerato:

che l'Avv. Carmelo Panico stesso, con nota del 19/07/2021, evidenziava peraltro la necessità di far produrre ad un Consulente di Parte una relazione in grado di argomentare sull'elaborato del perito incaricato dal Pubblico Ministero;

che sempre il precitato difensore, con successiva nota del 23/07/2021, segnalava pertanto quale Consulente Tecnico di Parte l'Ing. Stefano Redaelli di Parma, con Studio sito in Via G. Marconi n.

Decreto Presidenziale n. 195 del 02/08/2021 pag. 4/7

2, contestualmente alla somma da riservare allo stesso, pari a €. 3.000,00.=, importo unico omnia indicato per le proprie spettanze;

Dato atto:

che la somma dovuta al Consulente Tecnico come sopra individuato rimarrà anch'essa a carico dei dipendenti coinvolti e diverrà pertanto oggetto di richiesta di rimborso agli stessi, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della vertenza;

Visto:

il Regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, approvato con atto C.P. n. 94/2012;

Visto lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato con successivo atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 7 marzo 2019;

Visti:

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 46 dell'1/12/2020, di approvazione del D.U.P. 2021-2023; l'Atto di Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2020, di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023:

Dato atto:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 12/02/2021;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

## **DECRETA**

di incaricare, per le motivazioni di cui in premesse, ai fini della difesa dei citati dipendenti della Provincia di Parma nel procedimento di cui in narrativa, anche nell'interesse dell'Ente ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine, l'Avv. Carmelo Panìco del Foro di Parma, con Studio sito a Parma in Viale dei Mille, n. 140; ciò di concerto con gli interessati, come specificato nella narrativa stessa;

di conferire al predetto procuratore le facoltà di legge inerenti il proprio mandato;

Decreto Presidenziale n. 195 del 02/08/2021 pag. 5/7

di presumere una spesa di complessivi €. 20.247,48.= quale importo complessivamente richiesto dal legale incaricando, salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per successivi

non previsti incombenti procedimentali e processuali, comunque da comunicarsi previamente da

parte del difensore in parola e da approvarsi con successivo atto;

di individuare altresì, ai medesimi fini di cui in narrativa, quale Consulente Tecnico di Parte, l'Ing.

Stefano Redaelli di Parma, con Studio sito in Via G. Marconi n. 2, per una spesa di complessivi €.

3.000,00.= omnia quale importo complessivamente richiesto dal professionista segnalato dall'Avv.

Carmelo Panico, salve eventuali modificazioni che si rendessero necessarie per successivi non

previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista stesso e da

approvarsi con successivo atto;

di dare atto:

che la spesa totale di €. 23.247,48.= farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa

Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, che presenta

la necessaria disponibilità;

che la somma dovuta al Legale ed al Consulente Tecnico di Parte come sopra individuati rimarrà a

carico dei dipendenti coinvolti, nel caso di esito definitivo e irrevocabile, a loro sfavorevole, della

vertenza:

di riservarsi la valutazione dell'eventuale conflitto di interessi, non essendo noti, per ora, gli

addebiti definitivi, conoscibili al momento della decisione giudiziale;

di riservarsi pertanto in ogni caso, ai sensi di quanto innanzi specificato, anche in narrativa, la

facoltà di ripetizione delle somme di cui sopra dai dipendenti interessati, qualora il procedimento

come sopra avviato nei loro confronti non termini con provvedimento di assoluzione con formula

piena;

che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente (ROSSI DIEGO) con firma digitale

Decreto Presidenziale n. 195 del 02/08/2021 pag. 6/7





## UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

## PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2513 /2021 ad oggetto:

" ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DELL'ENTE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO. - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO E INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma, 30/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile (ALFIERI RITA) con firma digitale



# SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE - SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

## PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2513 / 2021 ad oggetto:

" ISCRIZIONE DI DIPENDENTI DELL'ENTE NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO. - INCARICO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO E INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma, 30/07/2021

Sottoscritto dal Responsabile (MENOZZI IURI) con firma digitale